

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1154 del 06/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015, intestata a ARMETAL S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito in Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 7/9/11.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1194 del 06/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015, intestata a ARMETAL S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito in Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 7/9/11.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – ARMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11.”*, rilasciata dal Comune di Rocca San Casciano alla ditta richiedente in data 06/06/2015 con Atto Prot. Com.le 2437;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 10/08/2017, assunta al Prot. Unione 31749 ed acquisita da Arpae al PGFC/2017/17962 del 07/12/2017, da **ARMETAL S.R.L.** nella persona di Fabrizio Pazzi, in qualità di Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 22/12/2017 Prot. Unione 50040, acquisita da Arpae al PGFC/2017/19132, formulata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 22/01/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana, acquisita al Prot. Unione 2292 e da Arpae al PGFC/2018/1224;

Dato atto che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Unione 363 del 04/01/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/165, il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana ha comunicato quanto segue: *“(…) PRESO ATTO della dichiarazione sottoscritta in data 04/08/2017 dal Sig. Tommaso Chiocchini, tecnico competente in acustica (...) la quale dichiara che:*

– *l'attività in oggetto rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Rocca San Casciano in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora. Esprime pertanto parere favorevole sotto il profilo acustico”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 02/03/2018;

Atteso che nelle conclusioni istruttorie di cui sopra il Responsabile dell'endo-procedimento ha precisato quanto segue:

“(...) Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1457 del 29/05/15 prot. n. 50927/15 del 29/05/15, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rocca San Casciano in data 06/06/15 P.G.N. 2437; (...)”;*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – ARMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11.”*, rilasciata dal Comune di Rocca San Casciano alla ditta richiedente in data 06/06/2015 con Atto Prot. Com.le 2437, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – ARMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11.”*, rilasciata dal Comune di Rocca San Casciano alla ditta richiedente in data 06/06/2015 con Atto Prot. Com.le 2437, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana per il rilascio a ARMETAL S.R.L. e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana ed al Comune di Rocca San Casciano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1457 del 29/05/15 prot. n. 50927/15 del 29/05/15, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rocca San Casciano in data 06/06/15 P.G.N. 2437.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito indicato:

- nuova emissione N. 15 derivante da una nuova cabina di verniciatura a polvere e dalla cappa che aspira le polveri prodotte in fase di caricamento del miscelatore delle vernici a polvere;
- modifica della emissione N. 12 derivante dalla cabina di verniciatura a polvere esistente, in quanto alla stessa sarà collegata anche una cappa che aspira le polveri prodotte in fase di caricamento del miscelatore delle vernici a polvere;
- aumento dei consumi di vernici a polvere da 17.600 a 20.000 kg/anno;
- modifica delle emissioni N. 2, 3 e 6 derivanti da saldatura, in quanto saranno aggiunte nuove aspirazioni "a proboscide" rimanendo inalterato il valore di portata;
- aumento del consumo di filo di saldatura da 3.800 a 6.000 kg/anno (non effettua saldatura inox);
- aumento a 10 m delle altezze dei camini di cui alle emissioni N. 1, 3, 6, 9, 10, 12 e 14.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere al Servizio Territoriale di Arpae la relazione tecnica istruttoria relativa alle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto non vi sono nuove tipologie di lavorazioni da valutare differenti da quelle già autorizzate e ritiene di confermare i valori limite e le prescrizioni riportati nella precedente autorizzazione ad eccezione di quanto conseguente alle valutazioni di seguito indicate:

- *nuova emissione N. 15 e emissione esistente modificata N. 12 derivanti da verniciatura a polvere* – nella autorizzazione precedente era prescritto il rispetto di un valore limite pari a 5 mg/Nmc per l'inquinante "polveri", mutuato dal punto 4.13.39 "Applicazione di prodotti vernicianti in polvere" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999. Tenuto conto di quanto comunicato dalla Regione Emilia-Romagna con nota Reg. P.G. n. 394390 del 27/05/2016, l'applicazione di vernici a polvere viene ricompresa anche nell'Allegato 4.7 alla D.G.R. 2236/09 e smi che stabilisce un valore limite per le Polveri totali pari a 3 mg/Nmc, più restrittivo del valore di 5 mg/Nmc fissato dal punto 4.13.39 sopraccitato. Pertanto si applica a tali punti di emissione il valore limite più restrittivo pari a 3 mg/Nmc ai sensi di quanto stabilito dal punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi. Dovranno essere effettuati i tre monitoraggi alla messa a regime dell'emissione nuova N. 15 e successivamente dovrà essere previsto il monitoraggio periodico con frequenza annuale. Per l'emissione esistente N.12 dovrà essere effettuato un monitoraggio entro 60 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'AUA al fine di verificare il rispetto del valore limite più restrittivo anche seguito della modifica relativa al collegamento della cappa del miscelatore;
- *emissioni esistenti modificate N. 2, 3 e 6 derivanti da saldatura non inox* – entro 60 giorni dal

rilascio dell'aggiornamento dell'AUA dovrà essere effettuato un monitoraggio di ciascuna emissione al fine di verificare il rispetto dei valori limite a seguito delle modifiche introdotte;

- *emissione N. 8 impianto termico collegato a tunnel fosfosgrassaggio (440 kw, a metano), emissione N. 11 impianto termico collegato a tunnel di essiccamento prodotti sgrassati (440 kw, a metano), emissione N. 13 impianto termico collegato a forno di cottura prodotti vernicianti in polvere (154 kw, a metano)* – si tratta di impianti di combustione esistenti e non modificati, alimentati a metano, con potenza termica nominale complessiva > 1 MW e pertanto alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non possono essere più classificati come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come indicato nella precedente autorizzazione, e divengono oggetto di autorizzazione. Tali emissioni sono soggette ai valori limite stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06 di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri *	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

*Il valore limite di emissione per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione delle modifiche al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Forlì, nel rispetto di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Rocca San Casciano, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1457 del 29/05/15 prot. n. 50927/15 del 29/05/15, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rocca San Casciano in data 06/06/15 P.G.N. 2437, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Rocca San Casciano in data 10/08/2017 e acquisita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) della Unione di Comuni della Romagna Forlivese in data 10/08/2017 P.G.N. 31749, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. IT1 – RISCALDAMENTO AMBIENTE DI LAVORO (698 kW, a metano)
EMISSIONE N. IT2 – RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO E SERVIZI UOMINI

(24 kW, a metano)

EMISSIONE N. IT3 – RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO E SERVIZI DONNE

(24 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Impianto di abbattimento: celle filtranti pieghettate in paglietta metallica

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Impianto di abbattimento: celle filtranti pieghettate in paglietta metallica

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 6 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Impianto di abbattimento: celle filtranti pieghettate in paglietta metallica

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E8 – IMPIANTO TERMICO COLLEGATO A TUNNEL
FOSFOSGRASSAGGIO a metano 440 kW**

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONE N. 9 - INGRESSO TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO
EMISSIONE N. 10 - USCITA TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO**

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E11 - IMPIANTO TERMICO COLLEGATO A TUNNEL DI
ESSICCAMENTO PRODOTTI SGRASSATI a metano 440 kW**

Portata massima	650	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 12 - VERNICIATURA A POLVERE E CAPPASPIRAZIONE MISCELATORE
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	21.600	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E13 - IMPIANTO TERMICO COLLEGATO A FORNO DI COTTURA
PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE a metano 154 kW**

Portata massima	3.100	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 14 - COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili (esprese come C totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 15 - VERNICIATURA A POLVERE E CAPPA ASPIRAZIONE MISCELATORE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 15** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta

non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Rocca San Casciano, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 15** con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 15** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni modificate N. 2, 3, 6 e 12**. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 14 e 15 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.**
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1457 del 29/05/15 prot. n. 50927/15 del 29/05/15, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rocca San Casciano in data 06/06/15 P.G.N. 2437.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito indicato:

- nuova emissione N. 15 derivante da una nuova cabina di verniciatura a polvere e dalla cappa che aspira le polveri prodotte in fase di caricamento del miscelatore delle vernici a polvere;
- modifica della emissione N. 12 derivante dalla cabina di verniciatura a polvere esistente, in quanto alla stessa sarà collegata anche una cappa che aspira le polveri prodotte in fase di caricamento del miscelatore delle vernici a polvere;
- aumento dei consumi di vernici a polvere da 17.600 a 20.000 kg/anno;
- modifica delle emissioni N. 2, 3 e 6 derivanti da saldatura, in quanto saranno aggiunte nuove aspirazioni “a proboscide” rimanendo inalterato il valore di portata;
- aumento del consumo di filo di saldatura da 3.800 a 6.000 kg/anno (non effettua saldatura inox);
- aumento a 10 m delle altezze dei camini di cui alle emissioni N. 1, 3, 6, 9, 10, 12 e 14.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere al Servizio Territoriale di Arpae la relazione tecnica istruttoria relativa alle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto non vi sono nuove tipologie di lavorazioni da valutare differenti da quelle già autorizzate e ritiene di confermare i valori limite e le prescrizioni riportati nella precedente autorizzazione ad eccezione di quanto conseguente alle valutazioni di seguito indicate:

- *nuova emissione N. 15 e emissione esistente modificata N. 12 derivanti da verniciatura a polvere* – nella autorizzazione precedente era prescritto il rispetto di un valore limite pari a 5 mg/Nmc per l'inquinante “polveri”, mutuato dal punto 4.13.39 “Applicazione di prodotti vernicianti in polvere” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999. Tenuto conto di quanto comunicato dalla Regione Emilia-Romagna con nota Reg. P.G. n. 394390 del 27/05/2016, l'applicazione di vernici a polvere viene ricompresa anche nell'Allegato 4.7 alla D.G.R. 2236/09 e smi che stabilisce un valore limite per le Polveri totali pari a 3 mg/Nmc, più restrittivo del valore di 5 mg/Nmc fissato dal punto 4.13.39 sopraccitato. Pertanto si applica a tali punti di emissione il valore limite più restrittivo pari a 3 mg/Nmc ai sensi di quanto stabilito dal punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi. Dovranno essere effettuati i tre monitoraggi alla messa a regime dell'emissione nuova N. 15 e successivamente dovrà essere previsto il monitoraggio periodico con frequenza annuale. Per l'emissione esistente N.12 dovrà essere effettuato un monitoraggio entro 60 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'AUA al fine di verificare il rispetto del valore limite più restrittivo anche seguito della modifica relativa al collegamento della cappa del miscelatore;
- *emissioni esistenti modificate N. 2, 3 e 6 derivanti da saldatura non inox* – entro 60 giorni dal

rilascio dell'aggiornamento dell'AUA dovrà essere effettuato un monitoraggio di ciascuna emissione al fine di verificare il rispetto dei valori limite a seguito delle modifiche introdotte;

- *emissione N. 8 impianto termico collegato a tunnel fosfosgrassaggio (440 kw, a metano), emissione N. 11 impianto termico collegato a tunnel di essiccamento prodotti sgrassati (440 kw, a metano), emissione N. 13 impianto termico collegato a forno di cottura prodotti vernicianti in polvere (154 kw, a metano)* – si tratta di impianti di combustione esistenti e non modificati, alimentati a metano, con potenza termica nominale complessiva > 1 MW e pertanto alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 non possono essere più classificati come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come indicato nella precedente autorizzazione, e divengono oggetto di autorizzazione. Tali emissioni sono soggette ai valori limite stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06 di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri *	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

*Il valore limite di emissione per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione delle modifiche al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Forlì, nel rispetto di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Rocca San Casciano, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1457 del 29/05/15 prot. n. 50927/15 del 29/05/15, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rocca San Casciano in data 06/06/15 P.G.N. 2437, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Rocca San Casciano in data 10/08/2017 e acquisita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) della Unione di Comuni della Romagna Forlivese in data 10/08/2017 P.G.N. 31749, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. IT1 – RISCALDAMENTO AMBIENTE DI LAVORO (698 kW, a metano)
EMISSIONE N. IT2 – RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO E SERVIZI UOMINI

(24 kW, a metano)

EMISSIONE N. IT3 – RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO E SERVIZI DONNE

(24 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Impianto di abbattimento: celle filtranti pieghettate in paglietta metallica

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Impianto di abbattimento: celle filtranti pieghettate in paglietta metallica

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 6 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Impianto di abbattimento: celle filtranti pieghettate in paglietta metallica

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E8 – IMPIANTO TERMICO COLLEGATO A TUNNEL
FOSFOSGRASSAGGIO a metano 440 kW**

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONE N. 9 - INGRESSO TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO
EMISSIONE N. 10 - USCITA TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO**

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E11 - IMPIANTO TERMICO COLLEGATO A TUNNEL DI
ESSICCAMENTO PRODOTTI SGRASSATI a metano 440 kW**

Portata massima	650	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 12 - VERNICIATURA A POLVERE E CAPPA ASPIRAZIONE MISCELATORE
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	21.600	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E13 - IMPIANTO TERMICO COLLEGATO A FORNO DI COTTURA
PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE a metano 154 kW**

Portata massima	3.100	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 14 - COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili (esprese come C totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 15 - VERNICIATURA A POLVERE E CAPPASPIRAZIONE MISCELATORE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 15** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta

non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Rocca San Casciano, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 15** con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 15** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni modificate N. 2, 3, 6 e 12**. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 14 e 15 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.**
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.